



Consiglio Nazionale delle Ricerche



Accordo di Cooperazione scientifica
Tra
il Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Italia
e
il Ministero dell'Istruzione e dello Sport della Repubblica di Albania

Sulla base dell' "Accordo di Cooperazione Culturale tra la Repubblica di Albania e la Repubblica Italiana", firmato a Tirana il 12 settembre 1994, l' "Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica d'Albania e il Governo della Repubblica Italiana", firmato a Tirana il 18.12.1997, il Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Italia (CNR) e il Ministero dell'Istruzione e dello Sport della Repubblica di Albania, (di seguito indicate come "Le Parti"), hanno concordato quanto segue:

Articolo I
Finalità

Lo scopo del presente Accordo è quello di rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo della ricerca e lo sviluppo tra Italia e Albania. Le Parti, su una base di uguaglianza e di mutuo vantaggio, promuoveranno e sosterranno la cooperazione tra i loro ricercatori in aree di ricerca di maggior interesse per entrambe le Parti. Il CNR sosterrà MoES ed Istituti di Istruzione Superiore (HEIs) nella Repubblica di Albania, relativamente all'attuazione della riforma in materia di Istruzione Superiore e di Ricerca Scientifica.

Articolo II
Forme di Cooperazione e attuazione

Il presente Accordo di cooperazione potrà comprendere le seguenti attività:

- a) progetti comuni di ricerca;
- b) seminari congiunti;
- c) attività congiunte in materia di attuazione della riforma nel settore dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica e sulla strategia per la ricerca scientifica;
- d) ulteriori attività di cooperazione potranno essere congiuntamente concordate.

I progetti avviati nel quadro del presente Accordo potranno essere oggetto di ulteriore partecipazione al programma Horizon 2020 e ad altri programmi Europei.

I dettagli ed il Programma di Cooperazione, riguardanti ogni forma di cooperazione, saranno decisi dalle Parti. Le Parti revisioneranno il Programma di Cooperazione almeno ogni due anni. Esso contiene, a seconda del tipo di attività, tra le altre disposizioni, quanto segue:



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- il titolo, la descrizione, la durata e le modalità di finanziamento dei progetti comuni di ricerca, dei seminari o di altre iniziative selezionate dalle Parti, così come i nomi degli scienziati, del personale e degli studiosi partecipanti, una volta che la Commissione congiunta avrà deciso i progetti comuni da finanziare.

Articolo III **Applicazione**

- Ciascuna Parte coprirà i costi dei ricercatori del proprio paese partecipanti ai progetti. Il numero di progetti, seminari e qualsiasi altra attività di cooperazione da sostenere finanziariamente ogni anno, sarà subordinato alla disponibilità in bilancio di ciascuna delle Parti e sarà stabilito ogni 2 anni al momento del rinnovo del Programma di Cooperazione.
- Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, esperienze e di esperti finalizzato alla preparazione di uno statuto derivante dalla "legislazione albanese sull'Istruzione Superiore e la Ricerca Scientifica presso Istituti di Istruzione Superiore nella Repubblica di Albania" e l'attuazione della riforma dell'Istruzione Superiore e Scienza in Albania, così come le politiche in materia di ricerca scientifica, le spese di viaggio di andata e ritorno per e dal paese ricevente, così come i costi di vitto e alloggio degli esperti, saranno coperti dal MoES utilizzando contributi di terzi. Il numero di esperti e la tempistica degli scambi sarà concordato attraverso comunicazioni tra le Parti.

Articolo IV **Rispetto delle norme**

I ricercatori partecipanti agli scambi rispetteranno le leggi del Paese di accoglienza e i regolamenti delle Istituzioni ospitanti.

Articolo V **Proprietà Intellettuale**

Per quanto riguarda i progetti bilaterali di ricerca scientifica, i diritti di proprietà intellettuale appartengono al ricercatore/i e/o alla Organizzazione di ricerca e sviluppo di appartenenza del ricercatore. Il dovuto riconoscimento per il sostegno ricevuto dalle Parti dovrà essere menzionato in tutte le pubblicazioni risultanti dalla ricerca.

Articolo VI Altri aspetti

Le procedure amministrative e i dettagli relativi all'implementazione, non previsti nel presente Accordo saranno aggiunti separatamente nel Programma di Cooperazione o concordati per corrispondenza.

Articolo VII Validità, Rettifica, Cessazione

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma da ambedue le parti, e, successivamente, proseguirà per quattro anni. Ciascuna Parte potrà notificare all'altra la sua intenzione di cessare l'Accordo per iscritto tramite canali diplomatici, nel qual caso qualsiasi programma esistente sarà portato a una conclusione ordinata. La notifica dovrà essere inviata sei mesi prima della cessazione dell'Accordo. L'Accordo potrà essere esteso per uno stesso periodo di validità, quattro anni, in assenza di una disdetta da una delle Parti.

Questo Accordo è stato redatto in tre originali, in lingua italiana, albanese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia la versione inglese prevarrà.

Firmato a il

Per
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche
d'Italia



Presidente
Massimo Inguscio

Per
Il Ministero dell'Istruzione e dello Sport
della Repubblica di Albania



Ministro
Lindita Nikolla



*M. 5295 prot
dt. 19.3.2017*